VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS)

L'attività di Volo da Diporto o Sportivo (VDS) deve essere condotta in accordo al "DPR 133/2010".

Le prescrizioni relative alle attività VDS si applicano anche agli apparecchi immatricolati all'estero, quando operano nello spazio aereo italiano.

Attività di volo da diporto o sportivo - Per *Volo da diporto o sportivo* si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro.

Gli "apparecchi VDS", per la legge italiana, sono mezzi con motore impiegati per il volo da diporto o sportivo aventi determinate caratteristiche tecniche. Il possesso di specifici requisiti tecnici qualifica un apparecchio VDS come "avanzato"; ugualmente, è prevista l'attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.

Deltaplani, parapendio e ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo con decollo a piedi, nel rispetto delle relative caratteristiche tecniche, non rientrano tra gli apparecchi VDS e sono indicati come "apparecchi per il volo libero".

Identificazione degli apparecchi VDS - Gli apparecchi VDS nazionali sono identificati dalla lettera I seguita da quattro caratteri alfa-numerici; quelli in prova dalla lettera I seguita dalla lettera X e tre numeri.

Nota. Gli apparecchi immatricolati fino ad una certa data sono identificati dalla lettera I seguita da caratteri solo numerici.

Norme per il volo VDS - L'attività di volo con apparecchi VDS è svolta in conformità delle regole del volo a vista diurno, delle regole dell'aria e dell'altra regolamentazione ENAC applicabile e, in ogni caso, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo. Possono svolgere, nel rispetto dei requisiti previsti, attività di traino di apparecchi da volo libero e alianti VDS, e attività VDS in formazione.

Agli apparecchi impiegati per il volo da diporto o sportivo non si applicano le disposizioni del Codice della navigazione relative agli altri aeromobili. Fatta eccezione per gli apparecchi avanzati condotti da pilota avanzato, non sono destinatari dei servizi della navigazione aerea; la fornitura di servizi di traffico aereo nel contesto di speciali attività, di volta in volta autorizzate, viene disciplinata caso per caso.

Agli **apparecchi avanzati** condotti da pilota avanzato devono essere forniti tutti i servizi di navigazione aerea, con le stesse modalità e gli stessi obblighi degli altri aeromobili, nel rispetto delle seguenti prassi operative concordate tra ENAV e l'Aero Club d'Italia:

- se presentano piano di volo, i VDS avanzati inseriranno nel campo 9 il designatore appropriato del tipo di apparecchio (ULAC, GYRO o UHEL) e nel campo 18, come appropriato, la dicitura RMK/ULAC ADVANCED o RMK/GYRO ADVANCED o RMK/UHEL ADVANCED;
- il pilota avanzato che conduce un apparecchio VDS avanzato, in tutte le comunicazioni TBT con gli enti ATS, in lingua italiana o in inglese, farà precedere il nominativo dal termine "ULTRALIGHT", utilizzando sempre il nominativo di chiamata completo.

Note - Gli apparecchi VDS, anche se avanzati e condotti da pilota avanzato, non possono essere autorizzati ad operare in VFR speciale.

Gli apparecchi avanzati devono essere dotati di radio VHF, transponder modo A + C o S o superiore, e dispositivo ELT di tipo automatico; ricevono da ENAC codici binari identificativi per l'inserimento nel transponder modo S, abbinabili all'identificativo dell'apparecchio.

Se non diversamente autorizzati da ENAC, gli *apparecchi VDS non avanzati e gli apparecchi per il volo libero* devono operare fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a 5 km dagli aeroporti non situati all'interno di ATZ.

Gli apparecchi VDS non avanzati possono operare fino ad un'altezza massima di 500 ft dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di 5 km. Il limite di 500 ft è elevato a 1000 ft nei giorni di sabato e di domenica e nelle altre festività nazionali. Limitatamente alle scuole di volo riconosciute dall'Aero Club d'Italia il limite di 500 ft è elevato a 1000 ft nel raggio di 3 km dall'ubicazione della pista, ove la scuola ha l'autorizzazione per svolgere la propria attività, previo obbligo di coordinamento con le autorità militari.

L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo in prossimità di aeroporti civili devono essere effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore di servizi di traffico aereo competente.

Agli apparecchi VDS avanzati condotti da pilota VDS avanzato è consentito operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati da ENAC, nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista.

Nota – L'attività di volo svolta all'interno dei CTR e ATZ militari è consentita solo entro le aree ed i corridoi pubblicati in AIP (ENR 5.5.4). Tali spazi aerei sono considerati di classe G.